

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 38

**“Norme per il riconoscimento e il funzionamento del Circolo dipendenti Regione Puglia – Bari” .**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**  
*(Riconoscimento)*

1. La Regione riconosce il Circolo dipendenti Regione Puglia - Bari con il relativo Statuto, costituito dai dipendenti in servizio e da quelli cessati per vari motivi.

**Art.2**  
*(Organismi)*

1. Gli organismi del Circolo sono formati dai rappresentanti dei dipendenti, in servizio o cessati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

**Art. 3**  
*(Finalità)*

1. Il Circolo, attraverso i propri organismi, persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
  - a) conservare, migliorare e rendere operante il vincolo di colleganza;
  - b) sostenere ed esaltare l'Ente Regione e la sua funzione mediante la promozione e la gestione di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali tra i soci, senza fine di lucro;
  - c) indire ogni manifestazione che gli organismi sociali ritengano opportuna per il conseguimento delle finalità.

**Art. 4**  
*(Obiettivi)*

1. Il Circolo, oltre gli obiettivi fissati dal proprio Statuto, può essere coinvolto dal Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni e altre iniziative socio-culturali e istituzionali.

**Art. 5**  
*(Convenzioni)*

1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Circolo e i suoi organismi al fine di snellire le procedure e i rapporti fra i dipendenti e l'Amministrazione regionale.

**Art. 6**  
*(Supporto organizzativo)*

1. La Giunta regionale garantisce, attraverso opportuni strumenti, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri del Circolo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

**VENDOLA**